



Guy Carpenter & Company Srl

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D.Lgs 231/01**



Guy Carpenter & Company S.r.l.

GUY CARPENTER & COMPANY Srl

Modello di Gestione, di Organizzazione e Controllo
ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
di Guy Carpenter & Company Srl in data 17 dicembre 2010
(*aggiornato al 29 marzo 2016*)

Premessa

Guy Carpenter & Company S.r.l. (di seguito la "Società"), sensibile alle aspettative dei propri Soci, sollecita nel tutelare l'impegno ed il lavoro dei propri dipendenti e partners, consapevole dell'opportunità di adottare un sistema di controllo interno per la prevenzione dei fatti previsti dalla legge come reato, ha ritenuto di dotarsi, in linea con quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito il "Decreto") del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello").

In tal modo essa intende promuovere all'interno dell'azienda il massimo livello di consapevolezza che l'eventuale commissione di illeciti è fortemente condannata e ritenuta contraria agli interessi della Società, anche quando la stessa potrebbe riceverne vantaggio.

Allo stesso tempo, grazie ad un monitoraggio costante delle proprie attività, la Società intende prevenire la commissione di illeciti ed assicurare una pronta reazione, qualora necessario.

Pertanto, il seguente documento ha lo scopo di:

- (i) **descrivere la normativa** introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto in materia di responsabilità amministrativa a carico di enti, persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito gli "Enti"), per alcune tipologie di reato commesse, nell'interesse o comunque a vantaggio degli stessi, da soggetti posti in posizione apicale o da soggetti alla cui direzione e vigilanza sono sottoposti;
- (ii) **adottare e descrivere un Modello** idoneo ad assicurare la regolarità della gestione ed a prevenire i reati contemplati dal Decreto, articolato nei seguenti punti:
 - istituzione dell'Organismo di Vigilanza ed indicazione delle sue funzioni e responsabilità;
 - definizione delle regole e delle modalità operative a cui gli organi amministrativi, direttivi, i quadri, i dipendenti ed in generale coloro che operano per conto della Società devono attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni;

- **individuazione delle attività** nel cui ambito possono essere commessi reati e descrizione delle procedure per lo svolgimento di tali attività idonee a prevenire i suddetti reati;
- introduzione del **sistema disciplinare** per sanzionare il mancato rispetto delle istruzioni previste dal presente documento.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1. Il Decreto Legislativo 231/2001

Il Decreto 231/2001 ha adeguato la normativa interna ad alcune convenzioni internazionali da tempo sottoscritte dall'Italia ed in particolare alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, alla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari sia della Comunità Europea che degli Stati Membri ed alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha, pertanto, introdotto un nuovo regime di responsabilità denominata amministrativa, ma di sostanziale rilievo penale, a carico degli Enti per alcune tipologie di reato commesse, o anche solo tentate, nell'interesse o comunque a loro vantaggio.

I soggetti che possono porre in essere comportamenti illeciti per cui sia possibile ritenere responsabili i suddetti Enti sono:

- le persone che rivestono funzioni di vertice (c.d. "apicali"), di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che ne esercitano anche di fatto la gestione e il controllo;
- le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da una parte di uno dei soggetti sopraindicati.

La responsabilità amministrativa degli Enti si aggiunge, ovviamente, a quella della persona fisica che ha realizzato, o tentato di realizzare, materialmente il fatto.

Questa nuova ed autonoma forma di responsabilità consente, quindi, di colpire

il patrimonio degli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione dei reati da parte delle persone fisiche che li rappresentano o che operano comunque nel loro interesse.

Per tutti gli illeciti commessi è prevista l'applicazione di una pena pecuniaria, mentre per i casi più gravi vengono previste anche misure interdittive, meglio descritte nel successivo punto 1.3.

Il Decreto prevede tuttavia anche ipotesi di esclusione di tale responsabilità che verranno illustrate in prosieguo al punto 1.4.

1.2. Le fattispecie di reato previste nel Decreto

Il Decreto individua le fattispecie di reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa degli Enti le quali concernono tra l'altro taluni reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, delitti informatici, delitti di criminalità organizzata, reati di falsità di monete, delitti contro l'industria ed il commercio, reati societari, reati con finalità di terrorismo, reati di market abuse, ricettazione e riciclaggio, violazione del diritto d'autore, reati ambientali, reati transnazionali.

Essi sono meglio elencati nell'Allegato 1.

1.3 Le sanzioni

Il Decreto prevede, altresì, le seguenti tipologie di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, le quali vengono articolate come segue:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare, in tema di sanzioni pecuniarie, ai sensi del Decreto (artt. 10 e 11) e delle sue successive modificazioni, per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria, che viene applicata per quote in numero non inferiore a cento né superiore a mille. Ogni quota ha un importo che può essere determinato da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. Non sussiste la possibilità di pagamento in misura ridotta. La determinazione del numero di quote è rimessa alla discrezionalità del Giudice che dovrà tener conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente

nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Allo scopo di assicurarne l'efficacia, l'importo della sanzione è fissato, altresì, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente. Il Decreto prevede, infine, all'art. 12 i casi di riduzione della sanzione della metà, con una pena pecuniaria comunque non superiore ad Euro 103.291, nelle ipotesi in cui l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non abbia conseguito alcun vantaggio od un vantaggio minimo, o in ipotesi di danno patrimoniale cagionato di particolare tenuità. La sanzione può essere ridotta da un terzo alla metà, qualora, prima della apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente abbia risarcito integralmente il danno o abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso e abbia adottato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In caso di concorrenza di entrambe le ultime ipotesi, la sanzione viene ridotta dalla metà a due terzi. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329.

Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.4 Esenzione dalla responsabilità

Il Decreto, tuttavia, stabilisce agli articoli 6 e 7 forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa degli Enti.

Gli stessi, infatti, non rispondono dei reati di cui al punto 1.2 nel caso in cui i soggetti in posizione apicale e i soggetti subordinati abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

La responsabilità di cui trattasi è, altresì, esclusa nei casi in cui:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della

commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo di vigilanza (di seguito "Organismo di Vigilanza") dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- non vi sia stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto indica le esigenze cui deve rispondere il Modello.

In particolare tale documento deve consentire l'individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati, nonché prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire.

Il Modello deve poi individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza ed introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal Modello stesso.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1 Scopo e funzione del Modello

La Società al fine di assicurare la massima trasparenza e correttezza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, anche a tutela della propria posizione ed immagine, nonché nel rispetto del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto di procedere alla adozione del presente Modello, ispirandosi alle previsioni contenute nei Codici Etici e di Comportamento previamente adottati dal Gruppo Marsh & McLennan Companies Inc. (di seguito "MMC") di cui è parte.

2.2 La costruzione del presente Modello

Preliminarmente si ritiene doveroso dare atto che la Società ha provveduto a redigere ed approvare un Modello Organizzativo in data 17 dicembre 2010, modello successivamente rivisto periodicamente anche grazie alle segnalazioni provenienti al Consiglio di Amministrazione dal Collegio Sindacale e dall'Organismo di Vigilanza. Il presente Modello, aggiornato al marzo 2016, costituisce dunque l'evoluzione di quanto originariamente predisposto e ciò anche in attuazione di una precisa policy del Gruppo MMC a livello Globale.

Si segnala, altresì, che, come più diffusamente precisato al punto 3, la Società ha provveduto a dotarsi in data 3 ottobre 2014 di un Comitato di Controllo e Valutazione dei Rischi.

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e finalizzate tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del Decreto.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro d'individuazione delle attività a rischio di commissione di reato, sulle cui basi si è poi proceduto alla predisposizione del presente Modello.

- a) **Identificazione delle Attività Sensibili:** attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, processi principali, verbali consigli di amministrazione, procure, ecc.) ed una serie di colloqui con soggetti chiave nell'ambito della struttura societaria (il Presidente e Amministratore Delegato e il Direttore dell'Amministrazione)

mirate all'approfondimento delle Attività Sensibili e del controllo sulle stesse (procedure esistenti, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli, ecc.). E' stata inoltre portata a termine una analisi sulla passata attività della Società allo scopo di verificare se si fossero create situazioni di rischio e le relative cause. Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale attività o settore di attività e secondo quale modalità si potessero realizzare i reati previsti dal Decreto. Se ne è ricavata una rappresentazione delle Attività Sensibili, descritte al successivo capitolo 4.

- b) **Azioni di miglioramento:** sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili) e delle previsioni e finalità del Decreto, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo (processi e procedure) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione del Modello.

2.3 Modalità di modifica ed integrazione del Modello.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a) del Decreto) le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

E', peraltro, riconosciuta al Presidente della Società la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche od integrazioni di carattere formale. Il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà a ratificare annualmente tutte le modifiche eventualmente apportate dal Presidente.

2.4 Punti cardine del Modello

Obiettivo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo preventivo che abbia come fine la prevenzione, per quanto possibile, degli illeciti individuati dal Decreto mediante l'individuazione delle attività esposte alla commissione di reati e la loro conseguente proceduralizzazione.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- a) la mappa delle Attività Sensibili della Società, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- b) l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza della Società dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto;
- c) la verifica ed archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto e la sua rintracciabilità in ogni momento;
- d) il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle attività ritenute a maggior rischio;
- e) la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- f) la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- g) l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post, anche a campione);
- h) l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

2.5 Struttura del Modello

Il Modello predisposto dalla Società si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che nella sostanza:

- a) individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- b) definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire, in aggiunta a quanto previsto dal Modello stesso, tramite un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di

atti aziendali che assicurino una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;

- c) determinano una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta separazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- d) individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle Attività Sensibili;
- e) attribuiscono all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

2.6 Finalità del Modello

Pertanto, il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di Corporate Governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività della Società con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome, per conto e nell'interesse della Società, nelle Attività Sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo, in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni disciplinari, fino anche alla risoluzione del rapporto contrattuale di

lavoro;

- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui essa intende attenersi.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI

Guy Carpenter & Company S.r.l., fa parte del Gruppo multinazionale Guy Carpenter & Company LLC avente la sede principale negli Stati Uniti d'America ed è operativo nel settore della riassicurazione.

Esso, a sua volta, fa parte del più vasto Gruppo MMC il quale è attivo anche in altri settori. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.guycarp.com.

La Società ha sede in Milano, Corso Italia n. 8, ed è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque persone.

Sussistendone i presupposti di legge, è stato nominato un Collegio Sindacale, mentre il controllo legale dei conti e la revisione sono affidati a primarie società di revisione.

La Società ha circa 19 dipendenti ed applica il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario.

L'attività della Società è regolata principalmente dal Codice Civile e dal Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209) ed è assoggettata alla vigilanza dell'IVASS (matricola n. B000062751) al cui sito www.isvap.it si rinvia per una più analitica elencazione della normativa di riferimento. Il Codice Fiscale e la Partita IVA della Società è 03479060158,

Per procedere alla determinazione delle Attività Sensibili, ovvero quelle attività e di quei processi lavorativi nel cui svolgimento potrebbe sussistere il rischio di commissione di reati e per i quali è necessario adottare dei procedimenti e delle misure preventive ai fini di evitare tale pericolo, si rende necessario considerare l'attività complessiva svolta dalla Società.

Ai sensi dello Statuto, la Società ha per oggetto l'attività di mediazione

Guy Carpenter & Company S.r.l.

assicurativa e riassicurativa e può compiere singoli atti di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria e di prestazione di garanzie, purché strumentali all'esercizio dell'attività di mediazione.

La Società, inoltre, può compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società, nonché assumere eventuali finanziamenti da parte dei Soci

La Società ha, infine, la possibilità di svolgere la propria attività di intermediazione in affari diretti cosiddetti "wholesale" provenienti da altri broker assicurativi.

Si è giunti, quindi, alla determinazione di quei reati per cui sussiste un plausibile rischio di commissione, o anche solo di tentativo, che vengono di seguito indicati e commentati.

Si ritiene che i restanti reati previsti dal Decreto non possano realisticamente realizzarsi nell'ambito dell'attività della Società e, pertanto, rispetto ad essi non vengono assunte oggi regole di condotta e procedure.

La Società, in ragione delle periodiche verifiche al Modello e delle proposte dell'Organismo di Vigilanza, si riserva comunque la possibilità di estendere ed integrare l'elenco di cui sopra.

Le società del Gruppo, inoltre, sono state invitate ad assumere come parametro il codice di condotta denominato *The greater good* predisposto dalla Casa Madre per tutte le società del Gruppo MMC che contiene le linee guida da tenere nei rapporti con i clienti, i colleghi, la Società e la comunità sociale nella quale si opera. Tale documento descrive gli standard di condotta ritenuti non negoziabili mettendoli in relazione a situazioni reali che possono verificarsi nell'ambito dell'attività lavorativa.

Si segnala che la Società ha, altresì, provveduto a dotarsi di un Comitato di Controllo e Valutazione dei Rischi con il compito di monitorare il rispetto delle procedure interne della Società ed in particolare quelle indicate nel codice di condotta *The greater good* nonché di assumere tutti i provvedimenti, ivi comprese la definizione di ulteriori linee guida e misure precettive a valere all'interno della Società, che appariranno necessarie o opportune al fine di rendere palese ed effettivo, all'interno e verso i terzi, l'intendimento della Società di perseguire il più alto standard di comportamento nello svolgimento della sua attività.

Il Comitato si riunisce quattro volte l'anno e copia dei relativi verbali è a

disposizione del CdA, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza.

3.1 Mappatura delle Attività Sensibili

In relazione ai reati sopra individuati, e tenuto conto dei processi e delle operatività della Società, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili ritenute più specificamente a rischio di commissione di reato:

A) Reati contro la Pubblica Amministrazione

- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;

B) Reati societari e finanziari

- adempimenti societari e legali;
- adempimenti antiriciclaggio;
- comunicazioni sociali e comunicazioni destinate al mercato;
- comunicazioni su operazioni finanziarie rilevanti;
- rapporti con le Società di Revisione e il Collegio Sindacale;
- operazioni sul capitale;
- rapporti con i Soci.

C) Reati con finalità di terrorismo

- gestione di somme di possibile provenienza illecita.

D) Reati transnazionali

- operazioni finanziarie con società estere di assicurazione e riassicurazione;

E) Reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro

- gestione del personale;
- adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

F) Reati informatici e trattamento illecito dei dati

- gestione e tutela dei dati acquisiti;
- gestione e protezione dei dispositivi informatici

G) Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione in atti privati

- corruzione e induzione indebita in atti e contratti con terzi;

Le Attività Sensibili così identificate hanno costituito il punto di riferimento nella

definizione dei principi di comportamento e delle procedure di controllo da adottare, od implementare, ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controllo interno alle finalità del presente Modello.

La tipologia e la periodicità delle procedure di controllo implementate nelle diverse Attività Sensibili sono state definite tenendo in considerazione la rilevanza di ogni singola attività.

3.2 Principi generali di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Premesso che la Società, in considerazione della natura specifica della sua attività tipica di mediazione nella riassicurazione, ben difficilmente potrà avere rapporti commerciali diretti con la Pubblica Amministrazione e che pertanto l'area di potenziale rischio è circoscritta a quella dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza viene qui ribadito che i comportamenti di Amministratori, Dirigenti e Dipendenti, di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società (di seguito "Consulenti"), devono conformarsi ai principi e alle regole di condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto e nelle sue successive integrazioni legislative.

I principi e le regole di condotta (qui di seguito le: "Regole di Condotta") del Modello rispondono a finalità specifiche e sono indirizzate alla prevenzione ed eliminazione di quelle condotte che potrebbero integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto.

Il Modello prevede quali principi generali di comportamento l'espresso divieto a carico di Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Consulenti di:

- 1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle relative ipotesi di reato.

3.3 Divieti specifici nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

E' fatto divieto, in particolare, di tenere le seguenti condotte:

- a) **effettuare elargizioni** in denaro a pubblici funzionari;
- b) **distribuire omaggi e regali** al di fuori di quanto previsto dalla prassi della Società (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si dovranno caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte). I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) **ricevere** elargizioni di denaro, oppure omaggi, o ancora regali o doni, o intrattenimenti e divertimenti eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, in conformità con le previsioni contenute nel Code on the Acceptance of Gifts and Entertainment della MMC;
- d) **accordare altri vantaggi di qualsiasi natura** (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, o di loro parenti, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- e) **presentare dichiarazioni non veritiere** ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) **destinare somme** ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti **per scopi diversi da quelli cui per cui erano state concesse**.

3.4 Procedure nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- 1) i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette Attività Sensibili devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla **nomina di un apposito responsabile** per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle Attività Sensibili;
- 2) **nessun** tipo di **pagamento** può esser effettuato **in cash o in natura**;
- 3) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- 4) coloro che svolgono una funzione di controllo e/o supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

3.5 Individuazione dei Responsabili Interni e Schede di Evidenza

In relazione alle Attività Sensibili è individuato un "**Responsabile Interno**" che normalmente si identifica nel Responsabile del Progetto o nel Responsabile dell'Unità Organizzativa coinvolta in tale attività. In assenza di tali figure l'Amministratore Delegato, o un dirigente da questi incaricato, può nominare un Responsabile Interno ad hoc per le operazioni ritenute rilevanti.

Il Responsabile Interno deve:

- a. predisporre, all'inizio dell'operazione sensibile ritenuta rilevante, una scheda ("**Scheda di Evidenza**") da tenere agli atti per i controlli da effettuarsi da parte dell'Organismo di Vigilanza, da cui risulti:
 - i. il nome del Responsabile Interno;
 - ii. il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile a

- cui- fermo restando la responsabilità di quest'ultimo – sub-delegare alcune sue funzioni (i “Sub Responsabili Interni”);
- iii. l'indicazione degli elementi e circostanze attinenti l'operazione commerciale sensibile (movimenti di denaro, nomina di consulenti, ecc.);
 - iv. l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione;
 - v. l'indicazione di eventuali Partners e/o Consulenti incaricati di assistere la Società nella partecipazione alla procedura;
 - vi. le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell'operazione;
 - vii. la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati dal Decreto;
 - viii. le date di apertura e di chiusura dell'operazione sensibile e l'esito della stessa;
- b. curare la documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscano decisioni con effetti giuridici vincolanti per la Società riguardanti l'operazione commerciale sensibile;
 - c. curare la creazione di un file cartaceo da tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, in cui conservare tutta la documentazione relativa all'operazione commerciale sensibile e, in particolare, la Scheda di Evidenza e i verbali di cui sopra.

Sulle operazioni in questione l'Organismo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

3.6 Principi generali di comportamento nei rapporti con i terzi nell'ambito delle aree rilevanti per i reati di corruzione privata.

La società, nell'ambito della sua attività commerciale, contratta e stipula per la fornitura dei propri servizi ai clienti e per l'acquisto di beni e servizi da fornitori esterni. I principi e le regole di condotta (qui di seguito le: “Regole di Condotta”) del Modello rispondono a finalità specifiche e sono indirizzate alla prevenzione ed

eliminazione di quelle condotte che potrebbero integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto.

Il Modello prevede quali principi generali di comportamento l'espresso divieto a carico di Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Consulenti di:

- 4) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- 5) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 6) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle relative ipotesi di reato.

3.3 Divieti specifici nei rapporti con i terzi

E' fatto divieto, in particolare, di tenere le seguenti condotte:

- g) **effettuare elargizioni** in denaro ad amministratori e dipendenti di terzi soggetti;
- h) **distribuire omaggi e regali** al di fuori di quanto previsto dalla prassi della Società (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a amministratori e dipendenti di soggetti terzi, italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si dovranno caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte). I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- i) **ricevere** elargizioni di denaro, oppure omaggi, o ancora regali o doni, o intrattenimenti e divertimenti eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, in conformità con le previsioni contenute nel Code on the

Acceptance of Gifts and Entertainment della MMC;

- j) **accordare altri vantaggi di qualsiasi natura** (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti di terzi soggetti, o di loro parenti, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);

3.7 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a:
- la compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;
 - gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle Attività Sensibili e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al Responsabile Interno o ai sub responsabili;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
- all'osservanza da parte dei Consulenti e/o Partners delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Consulenti e/o Partners) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) indicare al Management le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti nella Società, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e/o connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

3.8 Principi generali di comportamento nelle Attività Sensibili a rischio di Reati Societari, Reati con finalità di terrorismo, Reati transazionali, reati in violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Reati informatici e trattamento illecito dei dati

Destinatari della presente sezione sono gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti ed i loro Dipendenti, in linea gerarchica, che operino nelle Attività Sensibili (di seguito i "Destinatari") così come indicate al punto 4.1.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- (i) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- (ii) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- (iii) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- (iv) effettuare con tempestività correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- (v) tenere, nella eventualità, un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;
- (vi) gestire ed amministrare le somme ricevute a seguito dei mandati di assicurazione e riassicurazione in conformità alla legislazione vigente, sia per quanto concerne le disposizioni

antiterrorismo sia per quelle antiriciclaggio, a livello nazionale e transazionale;

- (vii) adempiere alle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- (viii) gestire e trattare i dati raccolti nello svolgimento dell'attività della Società conformemente alle procedure aziendali ed alla normativa in vigore.

3.9 Regole di condotta

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati sopra indicati.

3.9.1 Bilanci ed altre comunicazioni sociali

Per la prevenzione dei reati di cui al punto 3.7, lettera (i) (false comunicazioni), la redazione del bilancio annuale e la scelta della Società di Revisione debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali.

Tali procedure dovranno prevedere:

- (i) la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci della bozza di bilancio e della relazione della Società di Revisione;
- (ii) riunioni tra la Società di Revisione, il Collegio dei Sindaci e l'Organismo di Vigilanza, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione che delibererà sul bilancio.
- (iii) la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle valutazioni che hanno condotto alla scelta della Società di Revisione;
- (iv) la comunicazione sistematica e tempestiva all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda conferire, alla Società di Revisione che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio.

3.9.2 Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale

Per la prevenzione dei reati di cui al punto 3.7, lettera (ii) (Impedito controllo), in attuazione del principio di comportamento enunciato, le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle regole di Corporate Governance e delle procedure aziendali.

Queste dovranno prevedere:

- (i) la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione, o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
- (ii) messa a disposizione del Collegio e della Società di Revisione dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dei due organismi;
- (iii) previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di Revisione ed Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del Management e dei Dipendenti.

3.9.3 Tutela del capitale sociale

Per la prevenzione dei reati di cui al punto 3.7, lettera (iii) (operazioni in pregiudizio ai creditori), tutte le operazioni sul capitale sociale, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, anche nell'ambito del Gruppo, che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali e/o di Gruppo all'uopo predisposte.

Queste dovranno prevedere:

- (i) l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette, nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- (ii) l'informativa da parte del Management e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e l'Organismo di Vigilanza;
- (iii) l'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

3.9.4 Attività soggette a vigilanza

Le attività soggette a vigilanza da parte delle Pubbliche Autorità di cui al punto 3.7, lettera (iv), dovranno essere svolte in base a specifiche procedure che attribuiscono specifiche responsabilità per:

- le segnalazioni periodiche alle Autorità previste da leggi e regolamenti;
- la trasmissione alle Autorità di dati e documenti richiesti;
- i rapporti da tenere nel corso delle verifiche ispettive.

I principi su cui tali procedure trovano fondamento sono:

- (i) qualità e tempestività delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza;
- (ii) attendibilità delle comunicazioni che dovranno essere supportate da controlli interni efficaci;
- (iii) adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto;
- (iv) nel corso delle attività ispettive, messa a disposizione con tempestività e completezza della documentazione richiesta e massima disponibilità e collaborazione all'espletamento degli accertamenti.

Tutte le comunicazioni e l'informativa trasmessa alle Autorità di Vigilanza deve anche essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per le verifiche interne periodiche.

3.9.5 Comunicazioni agli organi di stampa

La Società ritiene doveroso che, anche ai fini della prevenzione dei reati di cui al punto 3.7, lettere (i) e (iv), nonché di qualsiasi altro reato che possa essere permesso od agevolato in considerazione di comunicazione rilasciate a testate giornalistiche di ogni tipologia, anche i rapporti con gli Organi di Stampa siano improntati alla massima correttezza e veridicità di informazione.

Pertanto, i Dipendenti e i Dirigenti dovranno:

- astenersi dal rilasciare qualsiasi dichiarazione relativa allo svolgimento di Attività Sensibili o a qualsiasi altra attività lavorativa, se non previamente autorizzati per iscritto dal Consiglio di Amministrazione della Società ovvero per esso dal suo Presidente;
- qualora autorizzati, rilasciare dichiarazioni veritiere mediante comunicato scritto, previamente sottoposto al vaglio dell'Organismo di Vigilanza.

3.9.6 Antiterrorismo ed Antiriciclaggio

Per la prevenzione dei reati di cui al punto 3.7, lettera (vi) (gestione di somme), il comportamento dei dipendenti della Società che svolgono attività di

movimentazione di somme di denaro, della loro riscossione, del loro investimento, e del loro pagamento, non dovrà violare alcuna norma posta dall'ordinamento, prevista dal Codice Penale o da leggi speciali, per la prevenzione e repressione di reati finalizzati alla gestione e al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, al terrorismo ed alla eversione dell'ordine democratico.

Ogni dipendente dovrà comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione sospetta o irrituale che possa permettere la commissione, o anche solo il tentativo, di uno dei summenzionati reati.

3.9.7 Tutela del lavoro

Per la prevenzione dei reati di cui al punto 3.7, lettera (vii) (normativa sul lavoro), il Responsabile delle Risorse Umane e gli altri soggetti che contribuiscono alla amministrazione del personale debbono:

- gestire i rapporti amministrativi del personale mantenendo aggiornati i relativi libri obbligatori (assunzioni, dimissioni, adempimenti INPS, INAIL, presenze, ferie, permessi e malattie, tickets, etc.);
- vigilare sull'applicazione e sull'adempimento della normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro, segnalando tempestivamente al Dirigente Amministrativo le situazioni in violazione alla suddetta normativa, e ad ogni altra fonte di legge che preveda obblighi in tal senso.

3.9.8 Informatizzazione

Per la prevenzione dei reati di cui al punto 3.7, lettera (viii), è fatto espresso divieto ai Dipendenti della Società di:

- utilizzare per scopi impropri e/o estranei alle ragioni di servizio gli accessi alla rete internet o alla posta elettronica della Società;
- utilizzare per scopi impropri e/o estranei alle ragioni di servizio le informazioni acquisite in ragione della propria o della altrui attività lavorativa;
- divulgare informazioni societarie coperte da segreto o comunque ritenute rilevanti per la gestione della Società;
- divulgare dati sensibili ed ogni altra informazione che possa configurare una violazione alla normativa di cui alla Legge 196/2003 (disciplina sulla

Privacy).

3.10 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- verifica dell'effettiva indipendenza della Società di Revisione;
- verifiche periodiche sulle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari con cadenza annuale al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

Secondo le disposizioni del Decreto (articoli 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento allo stesso, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza debbono essere: autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità d'azione.

a) Autonomia ed indipendenza

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua funzione di controllo.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'Organismo di Vigilanza una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo una attività di Reporting al Consiglio di Amministrazione.

b) Professionalità

L'Organismo di Vigilanza deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

c) Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza deve:

1. lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
2. curare l'attuazione del Modello ed assicurarne il costante aggiornamento;
3. non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle funzioni che ad esso si richiedono.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti si avvarrà di quelle altre figure della Società che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività indicate.

L'Organismo di Vigilanza potrà, altresì, affidare all'esterno ed in particolare a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico, compiti di natura tecnica, rimanendo la

responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo all'Organismo di Vigilanza.

4.2 Funzioni e Poteri dell'Organismo di Vigilanza

La *mission* dell'Organismo di Vigilanza della Società consiste in generale nel:

- a) vigilare sull'applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- b) verificare l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.

Su di un piano più operativo, sono affidati all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- 1) attuare le procedure di controllo previste dal Modello. A questo fine l'Organismo di Vigilanza ha il potere di richiedere l'emanazione di apposite procedure secondo le disposizioni attualmente in vigore nella Società. Si osservi, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del Management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale;
- 2) verificare periodicamente la mappa delle Attività Sensibili al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine il Management e gli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le eventuali situazioni in grado di esporre la Società al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime;
- 3) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle Attività Sensibili;
- 4) raccogliere, elaborare e conservare (nel rispetto della normativa sulla Privacy) le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso Organismo di

Vigilanza;

- 5) condurre le indagini interne per l'accertamento delle presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza dalle segnalazioni oppure emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- 6) verificare che il Modello sia comunque adeguato e rispondente alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi;
- 7) coordinarsi con il Responsabile Risorse Umane per i programmi di formazione del personale;
- 8) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento dello stesso, contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti;
- 9) coordinarsi con le altre figure aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante;
- 10) interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazioni a tali prescrizioni normative;

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'Organismo di Vigilanza:

- a) gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti della Società;
- b) dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate;
- c) si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

4.3 Sistema delle Deleghe

All'Organismo di Vigilanza deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

L'Organismo di Vigilanza può formulare proposte di modifica del sistema delle

deleghe allo scopo di migliorare il controllo dei flussi finanziari atipici e/o connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto alla norma.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati previsti dal Decreto, sono i seguenti:

- a. tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione ed in genere con i terzi devono essere dotati di formale delega scritta in tal senso; ove la delega abbia ad oggetto compiti o funzioni permanenti dovrà essere resa nota ai terzi mediante adeguate procedure di pubblicità legale;
- b. le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c. ciascuna delega deve definire in modo specifico: i) i poteri del delegato, e ii) il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- d. il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- e. la delega di compiti specialistici deve essere fatta solo a favore di soggetti qualificati e dotati delle adeguate competenze tecnico-professionali;
- f. il conferimento di funzioni deve rispondere a criteri di effettività e integralità; le funzioni delegate dovranno essere svolte senza ingerenze da parte del delegante, con l'avvertenza che la doverosa attività di controllo del delegante stesso non dovrà mai essere considerata attività di ingerenza;
- g. una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

4.4 Composizione dell'Organismo di Vigilanza

In considerazione di quanto precede fanno parte dell'Organismo di Vigilanza i seguenti componenti: un soggetto esterno che non abbia vincoli di subordinazione con la società nè di parentela con alcuno degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, sentito il parere del Collegio Sindacale, modificare e/o integrare la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, qualora assuma una configurazione pluripersonale, potrà assegnare a uno o più dei suoi componenti lo svolgimento di specifiche funzioni nell'ambito di quelle individuate ed attribuitegli dal presente Modello.

4.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

E' assegnata all'Organismo di Vigilanza della Società una linea di Reporting, su base periodica e comunque non inferiore alla cadenza annuale nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato e del Presidente del Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento, con congruo anticipo, dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni di particolare criticità.

Ogni anno, inoltre, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione, un rapporto scritto sull'attuazione del Modello.

Il Reporting avrà ad oggetto:

- 1) l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
- 2) le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti individuali o di accadimenti interni alla Società sia in termini di efficacia del Modello;
- 3) le proposte di miglioramento.

Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo stesso.

4.6 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Attività Sensibili.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- a) devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- b) l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e comunque motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad indagini interne;
- c) le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello;
- d) l'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- e) le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

4.7 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informative concernenti:

- a) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- b) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti

dal Decreto;

c) i rapporti dei responsabili di altre funzioni aziendali, nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;

d) le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

6. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE.

6.1 Formazione del personale

La Società promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i Dipendenti che sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione Risorse Umane gestisce in cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, la formazione del personale che sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

a) personale direttivo e con funzioni di rappresentanza:

Corso di formazione iniziale realizzato, eventualmente, con modalità "e-learning" attraverso supporto informatico, esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; accesso a un sito intranet dedicato all'argomento e aggiornato in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza; occasionali e-mail di aggiornamento; informativa in sede di assunzione per i neo-assunti.

b) altro personale:

nota informativa interna; informativa in sede di assunzione per i neo assunti; accesso a intranet; e-mail di aggiornamento.

6.2 Selezioni di Consulenti e Partners

Su proposta dell'Organo di Vigilanza potranno essere istituiti nell'ambito della

Società appositi sistemi di valutazione per la selezione di Consulenti e di Partners con cui la società intenda addivenire a una qualunque forma di partnership (esempio, una joint-venture, anche in forma di ATI, un consorzio, ecc.) e destinati a cooperare con l'azienda nell'espletamento delle attività a rischio.

6.3 Informativa a Consulenti e Partners

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i Partners commerciali e finanziari, i Consulenti, i Collaboratori a vario titolo, i Clienti ed i Fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che la Società ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società.

7. SANZIONI DISCIPLINARI

7.1 Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le Regole di Condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

7.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

7.2.1 Impiegati e Quadri

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come infrazioni disciplinari.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori (di seguito lo

"Statuto") ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dal sistema sanzionatorio di cui all'art. 139 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario (di seguito "CCNL") e precisamente:

1. richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2. richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3. multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 123 del CCNL;
4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni dieci;
5. licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Restando ferme tutte le previsioni di cui al suddetto Statuto e al CCNL, tra cui:

- l'obbligo, in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare, della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo, salvo che per il richiamo verbale, che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia comminato prima che siano trascorsi 5 giorni dalla ricezione della contestazione dell'addebito, nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni;
- l'obbligo di comunicare con lettera raccomandata al dipendente l'adozione del provvedimento disciplinare, con la relativa motivazione, entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni e difese.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i provvedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Management aziendale.

Fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto e dal CCNL, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente modello sono i seguenti:

- a) violazione, da parte del dipendente, di procedure interne previste

dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'Organismo di Vigilanza in merito a informazioni prescritte, ecc.) oppure adozione, nell'espletamento di attività connesse ad Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;

- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ad Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello che espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto;
- c) adozione, nell'espletamento di attività connesse ad Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo non equivoco al compimento di uno o più reati previsti dal Decreto;
- d) adozione, nell'espletamento di attività connesse ad Attività Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal Decreto.

Le sanzioni disciplinari verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile delle Risorse Umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

7.2.2 Dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di Attività Sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà

ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

7.3 Misure nei confronti degli Amministratori

Nel caso di violazione del Modello da parte di Amministratori della Società, l'Organismo di Vigilanza ne informerà il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti.

7.4 Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partners

Ogni comportamento posto in essere dai Consulenti o dai Partners o dai Collaboratori a vario titolo in contrasto con le Regole di Condotta indicate dal presente Modello, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale. Il Servizio Legale della Società cura con la collaborazione dell'Organismo di Vigilanza l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership di tali specifiche clausole contrattuali che prevedranno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

8. VERIFICHE DELL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

1 - attività di monitoraggio sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei Destinatari ed il Modello stesso) attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei Destinatari del Modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello. In particolare che:

- a) siano state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello;
- b) siano stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.

I responsabili delle Attività Sensibili individuate hanno il compito di far compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di ritrasmetterle all'Organismo di Vigilanza che ne curerà l'archiviazione ed effettuerà a campione il relativo controllo.

Guy Carpenter & Company S.r.l.

2 - verifiche delle procedure: annualmente l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

L'esito di tale verifica, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale che l'Organismo di Vigilanza predispone per il Consiglio di Amministrazione della Società.

Allegato 1

Di seguito i reati previsti dal Decreto e dalle sue successive modificazioni.

a) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008]

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

c) Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

d) Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

e) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

f) Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

g) Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

h) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

- i) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]**
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis)
- j) Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003]**
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)
- k) Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]**
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)
- l) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]**
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
 - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- m) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]**
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
- n) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]**
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione,

vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

o) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

p) Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

q) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

r) Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)